

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE

(art. 14 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004)

L'anno duemiladiciotto il giorno _____ del mese di _____
con la presente privata scrittura da valere ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 1372 del codice civile.

TRA GLI ENTI:

- Comune di Polonghera con sede in Piazza Vittorio Veneto, 1 C.F. 85000970047 – Partita Iva: 00519710040 rappresentato dal Sindaco Avv. Milena Cordero;
- Comune di Villafalletto, con sede in Villafalletto, Piazza Mazzini 19, C.F. e Partita IVA: 00466960044 rappresentato dal Sindaco Sig. Giuseppe Sarcinelli:

i quali agiscono nell'esclusivo interesse dei rispettivi suddetti enti che in questo atto rappresentano.

PREMESSO

che il Comune di Polonghera (Cn) con Deliberazione della G.C. n. _____ del _____, ed il Comune di Villafalletto (Cn) con Deliberazione della G.C. n. _____ del _____, hanno approvato lo schema della presente Convenzione;

che in attuazione dell'art. 14 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004 ed al fine di soddisfare una migliore realizzazione dei servizi istituzionali e, nel contempo, di conseguire una economica gestione delle risorse, i suddetti Enti hanno stabilito rispettivamente di utilizzare e di permettere l'utilizzazione di personale a tempo parziale mediante distacco dal Comune di Polonghera a favore del Comune di Villafalletto, presso l'Ufficio Tributi

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Scopo della convenzione

La presente convenzione disciplina, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004, l'utilizzo parziale di personale distaccato dall'ente Comune di Polonghera a favore dell'ente Comune di Villafalletto previo esplicito consenso del lavoratore interessato.

Art. 2

Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dal 01.01.2019 ed ha durata fino al 30.06.2019, salva cessazione anticipata per una delle seguenti causali:

- Mutuo consenso deliberato dai rispettivi organi esecutivi;
- Richiesta di un solo ente con deliberazione dell'organo competente. In questo caso la cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dalla data da concordare e comunque entro un mese dalla comunicazione agli altri enti della deliberazione di recesso, esecutiva.
- Revoca del consenso del dipendente assegnato, da comunicarsi con preavviso di almeno un mese.

Art. 3
Individuazione del personale distaccato – Tempo di lavoro

1. Il personale per l'utilizzo in distacco è individuato nella persona della Sig.ra Angela Dao Ormena Istruttore Amministrativo Categoria C posizione economica C2 CCNL Comparto Enti Locali, dipendente del Comune di Polonghera, con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Gli enti e la lavoratrice interessati esprimono antecedentemente al periodo di utilizzo assenso e consenso alla stipula della presente convenzione.

2. Il tempo di lavoro del personale sopra individuato è così ripartito:

18 ore settimanali presso il Comune di Polonghera, 18 ore settimanali presso il Comune di Villafalletto, secondo la seguente articolazione:

	Polonghera	Villafalletto
Lunedì	9,00-14,00 *	14,30-18,00
Martedì		8,25-13,00 13,30-16,10
Mercoledì	9,00-15,00	
Giovedì		8,25-13,00 13,30-16,10
Venerdì	9,00-15,00	

* l'ora in meno presso il Comune di Polonghera della giornata di Lunedì verrà recuperata durante la settimana o mediante l'utilizzo di permessi brevi da recuperare entro 30 giorni dalla richiesta

E' fatta salva la facoltà rimodulare la suddetta ripartizione oraria di massima, previo accordo degli Enti e del personale interessato.

Al personale in convenzione si applicano le soluzioni di flessibilità dell'orario di lavoro previste dalla vigente normativa contrattuale, al fine di ottimizzarne l'impiego presso entrambe le amministrazioni.

Art. 4
Gestione del rapporto di lavoro

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 2, del C.C.N.L. 22 gennaio 2004, il rapporto di lavoro del personale distaccato, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'ente titolare del rapporto di lavoro, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.

Art. 5
Riparto delle spese

1. Tutte le spese relative al personale distaccato ad eccezione degli oneri di cui all'art. 14, commi 3 e 6, del C.C.N.L. 22 gennaio 2004, sono ripartite fra i due enti in proporzione al tempo di lavoro utilizzato dagli enti stessi.

2. Gli eventuali oneri previsti dall'art. 14, commi 3 e 6, del C.C.N.L. 22 gennaio 2004, sono a totale carico

dell'ente utilizzatore.

Art. 6
Incarichi di responsabilità di posizione organizzativa

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 4, del C.C.N.L. 22 gennaio 2004, ricorrendo le condizioni, al personale distaccato, utilizzato a tempo parziale dai due enti convenzionati, possono essere attribuiti gli incarichi di responsabilità di posizione organizzativa.

2. Per gli incarichi di cui al precedente comma 1, è corrisposta la retribuzione di posizione e di risultato, a carico dei singoli enti in rapporto al tempo di lavoro utilizzato nelle posizioni organizzative di cui al precedente comma.

Art. 7
Ripartizione della spesa - Rendiconti - Rimborsi

1. Tutte le spese concernenti l'utilizzo parziale del personale saranno ripartite fra gli enti convenzionati in proporzione alle ore lavorate presso ciascun Ente. .

2. All'atto della utilizzazione parziale del personale, l'ente di provenienza del lavoratore comunica l'importo della retribuzione mensile e complessiva corrisposta al lavoratore.

3. Entro il giorno 25 di ogni mese l'ente utilizzatore verserà, all'ente di appartenenza, a titolo di acconto, un importo pari alla quota posta a suo carico determinata sull'importo di cui al precedente comma 2.

4. Con cadenza bimestrale l'ente titolare del rapporto di lavoro notificherà all'altro Ente il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel bimestre precedente.

5. Al rimborso del saldo della quota dovrà essere dato corso entro i 20 giorni successivi.

6. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

Art. 8
Verifiche inerenti la convenzione

1. Gli enti contraenti, verificano l'efficacia della presente convenzione tramite i Segretari Comunali. Le verifiche riguardano in particolare le modalità di gestione del personale distaccato.

Art. 9
Disposizioni generali e finali

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme di cui all'art. 14 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Polonghera

Per il Comune di Villafalletto

Il dipendente per consenso ed accettazione